

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Presidente BARACCO.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giraud, per l'interno Bisori e per la sanità Santero.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione riprende a discutere il disegno di legge d'iniziativa del deputato Colitto e dei deputati Ermini e De Maria: « *Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265* » (1155), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Zampieri presenta alcuni emendamenti agli articoli 1, 2 e 3, ed illustra la opportunità di approvarli.

Il senatore Minio, rilevato che sostanzialmente gli emendamenti di cui sopra non si discostano da quelli in precedenza dalla sua parte presentati, dichiara di associarsi alla richiesta di modificazioni formulata dal senatore Zampieri.

Il relatore Pagni, pur manifestando alcune perplessità in ordine all'innovazione sulla legislazione vigente, prevista negli emendamenti di cui sopra, dichiara di non opporsi all'approvazione di essi.

Anche il senatore Lepore ed il Sottosegretario di Stato Santero affermano di considerare tali emendamenti suscettibili di accoglimento.

Successivamente, l'articolo 1 del provvedimento, messo ai voti, è approvato con modificazioni al secondo e al terzo comma: nella nuova formulazione l'articolo prevede che gli stipendi degli ufficiali sanitari saranno deliberati dai Consigli comunali e che, avverso tali delibere, sarà ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale.

Anche all'articolo 2, approvato in un testo modificato, si stabilisce che gli speciali regolamenti per ciascun Comune o Consorzio siano deliberati dai Consigli comunali o dai Consorzi stessi e poi approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale. Gli ultimi due commi dell'articolo sono soppressi.

Infine l'articolo 3, emendato in correlazione alle modificazioni apportate ai precedenti articoli, è approvato in un nuovo testo, il quale prevede che sia il Consiglio comunale a fissare gli stipendi dei sanitari condotti e che contro i provvedimenti dello stesso Consiglio sia ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale.

Il disegno di legge è poi approvato nel suo complesso.

La Commissione riprende quindi a discutere il disegno di legge: « *Norme relative al personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche* » (1485).

Dopo approfondito esame dei singoli aspetti del provvedimento ed ampio dibattito, nel quale ripetutamente intervengono il

Presidente Baracco, il Sottosegretario di Stato Giraudo, il relatore Schiavone e i senatori Lepore, Gianquinto e Picardi, gli articoli del provvedimento, e le tabelle allegare, sono approvate in un nuovo testo predisposto dal relatore Schiavone, ulteriormente emendato, su richiesta del senatore Lepore, con la sostituzione dell'articolo 6, e con l'inserimento di due nuovi articoli dopo l'articolo 8.

L'approvazione del disegno di legge nel suo complesso è rinviata alla prossima seduta, onde consentire al Presidente di effettuare un accurato coordinamento delle norme approvate.

IN SEDE CONSULTIVA, la Commissione accoglie le conclusioni del senatore Pagni, estensore del parere sul disegno di legge: « *Valutazione del servizio di insegnamento elementare di ruolo ai fini dei concorsi a Preside* » (2133), d'iniziativa dei senatori Tirabassi ed altri, all'esame della 6^a Commissione (Istruzione). In particolare, il senatore Pagni auspica che — per l'organicità del lavoro legislativo — la trattazione delle norme contenute nel provvedimento avvenga in occasione della discussione del disegno di legge n. 2093 attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

FINANZE E TESORO (5^a)

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Presidente BERTONE.*

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro Bovetti.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione discute il disegno di legge: « *Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale* » (2201), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore Spagnolli illustra il provvedimento, proponendolo all'approvazione della Commissione con un emendamento al terzo comma dell'articolo 1, aggiuntivo, dopo le parole: « sono fissate » delle altre: « in deroga alle vigenti disposizioni di legge ». Il relatore osserva, poi, che la somma stanziata può apparire modesta in relazione ai fini cui è destinata, ma che ad una eventuale integrazione dello stanziamento potrà esse-

re provveduto in prosieguo di tempo qualora se ne verificasse la necessità.

I senatori Bertoli e Parri ritengono, al riguardo, opportuno destinare tutta la somma stanziata al corrente esercizio, mentre il senatore De Luca Angelo concorda con l'avviso del relatore.

Infine, dopo un intervento del Presidente, il disegno di legge è approvato con l'emendamento proposto dal relatore Spagnolli, nel quale, su proposta del senatore Parri, le parole « in deroga » sono sostituite con le altre: « anche in deroga ».

IN SEDE REFERENTE, la Commissione riprende l'esame dei disegni di legge: « *Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739* » (1884), già approvato dalla Camera dei deputati; « *Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175* » (36), d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri, e: « *Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioria* » (194), d'iniziativa dei senatori Zotta e Cerica.

Il senatore Cenini riassume la relazione da lui fatta nella seduta del 5 luglio scorso, integrandola con alcune osservazioni sul disegno di legge n. 1884, che costituisce la base della discussione. Dà successivamente comunicazione dei pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia) e 7^a (Lavori pubblici), di massima favorevoli al provvedimento, peraltro con vari rilievi sul testo in esame. Il relatore, favorevole anch'egli, in linea generale, al suddetto testo, preannunzia la presentazione di alcuni emendamenti, riservandosi di comunicarne, in una prossima seduta, l'esatta formulazione.

Il senatore Roda manifesta le sue perplessità sul disegno di legge, ma ritiene opportuno non apportarvi modifiche radicali, per consentire la sua approvazione entro l'attuale legislatura.

Il senatore Ruggeri, pur concordando su quest'ultima esigenza, si riserva di integrare gli emendamenti preannunciati dal relatore con la presentazione in Aula di altre proposte di modifica.

Il senatore Parri sottolinea l'opportunità di subordinare gli emendamenti da apportare al provvedimento alla valutazione degli elementi che possono influire sul suo ulteriore corso: a tal fine ritiene opportuno sentire senz'altro il rappresentante del Governo.

Parla quindi il ministro Trabucchi, che illustra ampiamente le vicende del testo trasmesso dalla Camera e le prospettive del suo ulteriore corso in relazione ai problemi inerenti ad eventuali emendamenti e alle scadenze del calendario parlamentare. Il Ministro non ritiene al riguardo possibile apportare emendamenti radicali al testo di cui trattasi, ma non esclude la possibilità di qualche modificazione sia di forma che di merito, riservandosi di esprimere il parere del Governo sugli emendamenti che il relatore presenterà.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato alla prossima seduta.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI POSTE E MARINA MERCANTILE (7ª)

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Presidente Domenico ROMANO.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Spasari e per la marina mercantile Dominedò.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione riprende la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « *Istituzione del consorzio per il porto di Civitavecchia* » (1969).

Si procede all'esame degli articoli, sulla base del nuovo testo elaborato dall'apposita Sottocommissione, a partire dall'articolo 2 (essendo stato l'articolo 1 già approvato nella precedente seduta).

All'ampio e particolareggiato dibattito partecipano, con ripetuti interventi, il Presidente Romano, il proponente senatore Angelilli, il relatore senatore Genco, i senatori Croilanza, Sacchetti, Pessi, Buizza, Restagno, Gombi, Gaiani, Cervellati e Bardelli-

ni, nonché i Sottosegretari di Stato Dominedò e Spasari.

L'articolo 2, che fissa gli scopi del Consorzio, è approvato in un testo parzialmente emendato.

In base a tale testo, il Consorzio ha i seguenti scopi: a) promuovere, ai fini dello sviluppo del porto, la realizzazione delle opere previste dal piano regolatore e delle relative attrezzature; b) provvedere all'esecuzione delle opere ed all'apprestamento delle attrezzature stesse, da finanziare attraverso il concorso dello Stato e il contributo degli enti locali ai sensi delle norme vigenti, ferme restando le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici nelle materie di sua competenza; c) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione delle opere e delle attrezzature, escluse quelle ferroviarie, nonché ai servizi di pulizia e di illuminazione del porto; d) provvedere al riscatto ed alla gestione dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco e il movimento in genere delle merci, nonché alla gestione della stazione marittima passeggeri; e) regolamentare il lavoro nell'ambito portuale, sentito il Consiglio del lavoro portuale, col potere di determinare le tariffe nei confronti degli imprenditori, degli intermediari e dei lavoratori; f) amministrare, nell'ambito portuale, i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, nell'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione, col potere di fare concessioni per un periodo di tempo non superiore a quindici anni; g) studiare, promuovere e adottare provvedimenti atti a favorire l'incremento dei traffici nel porto, nonché quello commerciale e industriale dell'entroterra, in relazione ai detti traffici.

Per l'articolo 3, anch'esso parzialmente emendato, partecipano al Consorzio: lo Stato, la Regione sarda, le Regioni laziale ed umbra, quando siano costituite, i comuni di Roma, Civitavecchia, Cagliari ed Olbia, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma. Possono inoltre partecipare al Consorzio: le provincie di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Perugia, Terni, Cagliari,

Nuoro e Sassari, nonchè le Camere di commercio delle provincie suddette.

All'articolo 4, si concordano alcuni punti riguardanti le disponibilità finanziarie del Consorzio. La definitiva formulazione dell'articolo è poi rinviata — su richiesta del Sottosegretario di Stato Dominè — al fine di approfondire il problema dei contributi a carico degli enti consorziati. È parimenti rinviata la discussione di due articoli aggiuntivi (4-bis e 4-ter) proposti dai senatori Sacchetti ed altri, riguardanti il finanziamento, da parte dello Stato, del Consorzio e delle opere portuali.

Gli articoli 5 e 6 sono approvati nel testo della Sottocommissione. Per l'articolo 5 sono organi del Consorzio: il Presidente, l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti. A norma dell'articolo 6 il Presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri. Il Presidente può essere scelto anche al di fuori dei membri dell'Assemblea. Il comandante del porto di Civitavecchia è Vice Presidente del Consorzio. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Vice Presidente ne assume le funzioni.

L'articolo 7, emendato in più punti rispetto al testo proposto dalla Sottocommissione, regola l'Assemblea del Consorzio. Fanno parte dell'Assemblea, oltre al Presidente del Consorzio: 1) in rappresentanza dello Stato: a) il comandante del porto di Civitavecchia, il direttore della dogana di Civitavecchia, l'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime di Roma, il direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato di Roma; b) sei funzionari con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati uno per ciascuno dai Ministeri della marina mercantile, del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro, dell'industria e del commercio; 2) in rappresentanza delle Regioni: un consigliere regionale designato da ciascun Consiglio delle Regioni partecipanti; 3) in rappresentanza delle Provincie: il Presidente di ciascuna delle Provincie partecipanti o un suo delegato scelto fra i membri del Consiglio provinciale; 4) in rappresentanza dei Co-

muni: il Sindaco di ciascuno dei Comuni partecipanti o un suo delegato scelto fra i membri del Consiglio comunale, ed inoltre (in accoglimento di emendamenti proposti dal senatore Angelilli e dai senatori Sacchetti ed altri) il Sindaco ed un Consigliere comunale del comune di Civitavecchia; 5) in rappresentanza delle Camere di commercio, industria e agricoltura, il Presidente di ciascuna delle Camere partecipanti o un suo delegato scelto fra i membri della giunta camerale; 6) in rappresentanza della produzione: a) un rappresentante degli armatori liberi, b) un rappresentante degli armatori di linee sovvenzionate, c) un rappresentante delle imprese imbarco e sbarco e degli spedizionieri, d) un rappresentante dei commercianti e dei raccomandatari, e) un rappresentante degli industriali; 7) in rappresentanza del lavoro: a) un rappresentante della gente di mare, b) quattro rappresentanti dei lavoratori portuali di cui due appartenenti alla compagnia portuale di Civitavecchia. I rappresentanti di cui ai nn. 6 e 7 sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile su terne presentate dalle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale. Non possono essere nominati o designati Presidente o componenti dell'Assemblea, e decadono di diritto dalla carica, coloro che siano dipendenti del Consorzio od abbiano con questo rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ovvero siano parti, o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro il Consorzio.

La discussione degli articoli successivi è poi rinviata, data l'ora tarda, alla prossima seduta che avrà luogo mercoledì 24 ottobre.

LAVORO (10^a)

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Presidente GRAVA.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Salari.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione discute il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci ed altri e Tognoni ed altri: « *Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere* » (2005-B), già approvato dalla Camera dei deputati, modifi-

cato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera. Il Presidente dà lettura della relazione scritta dal senatore De Bosio (assente dalla seduta per la sessione dell'Assemblea parlamentare europea): in tale relazione vengono illustrate le lievi modifiche apportate dalla XIII Commissione della Camera e si esprime parere favorevole all'approvazione del testo modificato. A questa tesi si associa il Presidente Grava, e dopo brevi interventi del senatore Di Grazia e del Sottosegretario di Stato Salari, il disegno di legge è approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Successivamente la Commissione discute il disegno di legge: « *Miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alla relativa legge 4 dicembre 1956, n. 1450* » (2185). Riferisce il senatore Cesare Angelini dichiarandosi favorevole al provvedimento, che rappresenta la traduzione in legge di accordi sindacali, dei quali il relatore illustra ampiamente il contenuto. Parlano poi brevemente i senatori Pezzini, Fiore, Di Prisco ed il Sottosegretario di Stato Salari: in particolare i senatori Fiore e Di Prisco annunciano il voto favorevole dei commissari comunisti e socialisti.

Il disegno di legge è quindi approvato senza modificazioni.

IN SEDE REFERENTE, la Commissione riprende l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sacchetti ed altri: « *Assistenza e previdenza ai lavoratori addetti all'industria di trasformazione dei prodotti agricoli* » (665). Il senatore Bitossi annuncia la presentazione di alcuni emendamenti al nuovo testo illustrato nella precedente seduta dal relatore Zane. Dal canto suo il senatore Di Grazia chiede che le modificazioni al progetto originario siano sottoposte al parere delle Commissioni 5^a, 8^a e 9^a, o almeno a quello della Commissione 8^a (Agricoltura). Alla sua proposta si dichiarano contrari i senatori Bitossi, Angelini e Di Prisco. A sua volta il Presidente Grava dichiara di ritenere superflua la richiesta di tali pareri.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta, per consentire al relatore di esaminare gli emendamenti proposti dal senatore Bitossi.

IGIENE E SANITÀ (11^a)

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Presidente LORENZI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Santero.

IN SEDE REFERENTE, la Commissione, proseguendo l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 55, 648, 925, 928, 989, 1003, 1034, 1046, 1428 e 1976, relativi alla disciplina del servizio farmaceutico, discute l'articolo 8-bis proposto dal senatore Pignatelli, che vieta alle farmacie gestite da comuni o da enti ospedalieri qualsiasi attività industriale o commerciale riguardante prodotti farmaceutici. Prendono la parola a favore dell'emendamento il relatore Caroli ed i senatori Bonadies, Indelli, D'Albora, mentre i senatori Pasqualicchio e Scotti si dichiarano contrari. Dopo un invito del senatore Zelioli Lanzini ad un maggiore approfondimento dell'argomento e un intervento del senatore Gatto, che ritiene che la norma proposta esuli dalla competenza della Commissione, l'emendamento viene ritirato, con riserva di ripresentarlo in Aula e dandosi incarico al senatore Caroli di far cenno nella relazione ai diversi pareri espressi in proposito.

La Commissione approva quindi l'articolo 9 nel testo proposto dal relatore, dopo il ritiro, da parte del senatore Indelli, di un emendamento sostitutivo concernente una particolareggiata tabella di indennità da corrispondersi alle farmacie rurali.

Il senatore Caroli presenta quindi il seguente nuovo testo dell'articolo 10: « La spesa per l'indennità di residenza di cui al precedente articolo è affrontata con il contributo dell'1 per cento del fatturato che le aziende autorizzate alla produzione e alla importazione dei medicinali dovranno versare.

Il contributo sarà versato all'Erario con le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità, e affluirà all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata di det-

to Ministero, alla voce: "Fondo di integrazione degli onorari dei farmacisti rurali" ». Dopo un breve intervento del senatore Rosati, tale articolo è approvato dalla Commissione.

Il senatore Indelli presenta quindi un emendamento sostitutivo dell'articolo 11, che successivamente ritira stante il parere contrario del relatore Caroli. Dopo interventi dei senatori Alberti, Franzini e Scotti, la Commissione decide quindi di rinviare la votazione dell'articolo 11 alla prossima settimana, affidando al relatore l'incarico di una nuova stesura dello stesso e delle norme transitorie.

IN SEDE CONSULTIVA, la Commissione ascolta lo schema di parere predisposto dal senatore Franzini sul disegno di legge: « *Concessione della promozione straordinaria per particolari benemeritenze al personale direttivo — ruolo speciale — della Croce Rossa Italiana* » (2194), già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo alcune osservazioni del senatore Bonadies, la Commissione accoglie le conclusioni del senatore Franzini per la estensione della disposizione anche al personale del ruolo normale. Il parere sarà trasmesso alla Commissione di merito (Difesa).

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Presidente JANNUZZI.*

Aperta la seduta, il senatore Ferretti ricorda la presentazione da parte sua di due reclami, il primo relativo alla trasmissione televisiva dedicata al 70° anniversario della fondazione del Partito socialista italiano, e il secondo relativo alla prima trasmissione dello spettacolo televisivo « Canzonissima », per le quali rileva, senza entrare nel merito, evidenti elementi di mancanza di obiettività.

Dopo interventi del Presidente, il quale, posta in termini giuridici la questione, afferma che la competenza della Commissione possa estendersi ad ogni aspetto politico delle teleradiotrasmissioni, anche se non si tratti di rubriche propriamente politiche,

purchè si ritenga siano intaccati i criteri della obiettività informativa e dell'indipendenza politica delle trasmissioni; del deputato Lajolo, che non si oppone all'iscrizione all'ordine del giorno dei due argomenti, purchè siano discussi dopo gli altri all'esame della Commissione; del senatore Bergamasco, anch'egli favorevole a tale iscrizione, e del deputato Barbieri, la Commissione decide di porre all'ordine del giorno della prossima seduta i due reclami in questione.

Passati, quindi, al primo punto dell'ordine del giorno: « *Partecipazione a "Tribuna politica" dei rappresentanti dei settimanali a diffusione nazionale* », il Presidente informa preliminarmente che tale trasmissione riprenderà dopo le elezioni amministrative del novembre e che sono in corso di studio modifiche all'attuale regolamentazione, le quali saranno, naturalmente, sottoposte alla Commissione.

Ricordati poi i criteri finora seguiti per la partecipazione della stampa a questa rubrica televisiva, dà comunicazione alla Commissione che il Comitato esecutivo, all'uopo incaricato dalla Commissione stessa, ha preso in esame il problema della partecipazione dei rappresentanti dei settimanali e degli altri periodici ai dibattiti di « Tribuna politica ». Il Comitato esecutivo — informa il Presidente — ha considerato che a detti dibattiti sono stati invitati finora tutti i quotidiani italiani, in numero di quasi 100, rappresentanti le diverse forze politiche esistenti nel Paese o politicamente indipendenti. Agli stessi dibattiti sono stati finora anche invitati i rappresentanti di quindici sui circa cinquanta settimanali a diffusione nazionale. Il Comitato esecutivo — ha aggiunto il Presidente, tenuto conto che l'ammissione alla rubrica « Tribuna politica » dei cinquanta settimanali, ai quali farebbe, naturalmente, seguito la richiesta di ammissione di tutti gli altri periodici che, limitatamente a quelli a carattere nazionale, sono circa altri 150, determinerebbe un numero di partecipanti alla rubrica evidentemente eccessivo, mentre la rappresentanza delle varie opinioni politiche può essere largamente rappresentata dai quotidiani di partito e in-

dipendenti — propone di limitare a tali quotidiani la detta partecipazione, fatta eccezione per il periodico « La Tribuna », che è l'unico organo di partito del Partito liberale italiano, che non possiede quotidiani.

Dopo interventi del senatore Ferretti, che manifesta qualche perplessità, dei deputati Orlandi e Lajolo, che concordano con la proposta dell'Esecutivo, in particolare per consentire ai rappresentanti di larga parte della stampa quotidiana di prendere viva parte alla teletrasmissione, e del senatore Bergamasco, che insiste sulla eccezione relativa all'unico organo periodico di stampa del Partito liberale italiano, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta del Comitato esecutivo.

Passati, poi, alle: « *Radioteletrasmissioni relative agli scioperi di portata nazionale. Proposte di regolamentazione* », il Presidente informa su quanto suggerito dal Comitato esecutivo, per cui le stazioni nazionali debbono dar notizia degli scioperi di portata nazionale, le stazioni locali, notizia degli scioperi di portata locale; inoltre, le trasmissioni debbono avere carattere puramente informativo ed eventuali dichiarazioni di una delle parti debbono essere accompagnate da dichiarazioni anche dell'altra parte.

Dopo brevi interventi dei deputati Orlandi e Lajolo, favorevoli alla proposta, la Commissione l'approva all'unanimità.

Sul punto all'ordine del giorno relativo alle « *Trasmissioni relative alla materia delle frodi alimentari* », dopo che il Presidente ha ricordato come si sia già avuto, alla televisione, il giorno prima, un dibattito di carattere politico su tale argomento, comunica che il Comitato esecutivo ha convenuto sulla opportunità di apposite trasmissioni, esclusivamente sul piano tecnico, in materia di frodi alimentari.

Sottolinea, al riguardo, l'esigenza di trasmissioni di tale natura al fine, anche, di colpire le frodi alimentari senza che ricevano danno i prodotti genuini.

Si apre, quindi, un ampio dibattito cui prendono parte il deputato Barbieri, il quale, concordando con quanto detto dal Presidente, ravvisa l'opportunità che alla pubblicità radiotelevisiva siano ammessi prodotti ben controllati dal punto di vista della genuinità; il deputato Schiavetti, che, concor-

dando nel merito, manifesta peraltro il dubbio che, intervenendo, si possa andare oltre quella che è la competenza della Commissione di vigilanza; il senatore Cornaggia Medici, che, condividendo questa opinione, sottolinea la difficoltà di provvedere in materia per l'insufficienza dei mezzi di accertamento degli organi tecnici dello Stato, che dovrebbero essere incaricati di una tale indagine.

La onorevole Jervolino si dichiara, a sua volta, favorevole a rivolgere una raccomandazione agli organi della R.A.I.-TV intesa ad evitare che siano ammesse alla reclame quelle ditte che siano state condannate per reati del genere.

Il Presidente rileva che ben può la Commissione intervenire per assicurare, anche in questa delicata materia, l'obiettività informativa e l'assoluta indipendenza delle trasmissioni da ogni influenza di parte perchè ciò rientra nei suoi poteri, ma che per eventuali limitazioni al diritto alla reclame dei prodotti, anche durante eventuali procedimenti penali o a condanna avvenuta, occorrerebbero disposizioni legislative particolari.

Tuttavia il Presidente assicura che egli, riaffermando l'estraneità della Commissione sull'argomento, informerà gli organi della R.A.I.-TV della discussione svoltasi su di esso e del parere unanimemente espresso che debbano essere escluse dalla reclame televisiva quelle aziende nei confronti delle quali siano state penalmente accertate gravi infrazioni in materia di frodi alimentari.

All'unanimità, infine, sull'ultimo punto all'ordine del giorno: « *Modifica alle norme per la teletrasmissione delle sedute del Parlamento* », la Commissione approva, senza discussione, secondo quanto proposto dal Comitato esecutivo, una modifica al testo della direttiva in materia, relativa al punto attinente alle trasmissioni dirette di alcune sedute delle Assemblee.

La nuova formulazione approvata è del seguente tenore: « La decisione su tali trasmissioni è presa dalla Presidenza del Senato o della Camera dei deputati, per quanto riguarda la rispettiva Assemblea, sentito il Governo, di propria iniziativa o di iniziativa della Commissione parlamentare di vigilanza o del Governo stesso ».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Giunta consultiva per il Mezzogiorno

Venerdì 19 ottobre 1962, ore 9

Parere sul disegno di legge:

D'ALBORA e FRANZA. — Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù (2110).

**Commissione speciale per l'esame
del disegno di legge concernente l'istituzione
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica**

Venerdì 19 ottobre 1962, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (2189) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30*